



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

Delibera N. 54
Del 30-04-2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|---------|---|
| OGGETTO | PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE MODIFICA ANNO 2026. PIAO SEZ.3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO. SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE |
|---------|---|

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di aprile alle ore 12:00 in Videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

| NOME | CARICA | Presente/Assente | |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Avv. MUNARI PIERFRANCESCO | SINDACO | Presente in videoconferenza | |
| PARISOTTO PIER LUIGI | VICE SINDACO | Assente | |
| GRANDI MARCO | ASSESSORE | Presente in videoconferenza | |
| TURATTI ILARIA | ASSESSORE | Assente | |
| BERNELLO MATTIA | ASSESSORE | Presente in videoconferenza | |
| SOMMACAMPAGNA STEFANIA | ASSESSORE | Presente in videoconferenza | |
| | TOTALE | PRESENTI 4 | ASSENTI 2 |

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CALLEGARI ENNIO collegato in videoconferenza.

Il Sig. Avv. MUNARI PIERFRANCESCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Dato Atto dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, allegati alla proposta di deliberazione;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 33 del 24.03.2023 avente per oggetto "Piano del fabbisogno del personale anno 2023-2024-2025. Sottosezione PIAO".

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 8 del 09.01.2024 avente per oggetto "Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2024-2025-2026. P.I.A.O. sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 61 del 07.06.2024 avente per oggetto "Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2024-2025-2026. P.I.A.O. sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale- 3.1 struttura organizzativa";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 105 del 18.10.2024 avente per oggetto "Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale anno 2024. P.I.A.O. sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale- 3.1 struttura organizzativa";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 119 del 11.11.2024 avente per oggetto "Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2024. P.I.A.O. sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 130 del 21.11.2024 avente per oggetto "Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2024. P.I.A.O. sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 131 del 21.11.2024 avente per oggetto "Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2025-2026-2027. P.I.A.O. sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 176 del 09.12.2025 avente per oggetto "Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2026-2027-2028. P.I.A.O. sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale";

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 8 del 02.02.2026 avente per oggetto "Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale anno 2026. P.I.A.O. sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale";

Visto che con deliberazione C.C. n. 55 in data 29.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2026-2027-2028;

Vista la deliberazione C.C. n. 2 in data 02.02.2026 di conferma a seguito di rettifiche BPAP del bilancio di previsione per il periodo 2026-2027-2028;

Visto l'approvazione del Rendiconto anno 2024 con delibera di C.C. n. 17 del 30.04.2024;

Visto l'articolo 1, comma 148, che ha abrogato i commi da 361 a 365 della legge 145/2018. Tali disposizioni, tra le altre, prevedevano l'obbligo per le p.a. di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1 gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, pertanto, solo per l'assunzione dei vincitori. L'abrogazione di tale disposizione consente quindi alle p.a. di poter scorrere le proprie graduatorie e poter utilizzare le graduatorie di altri enti, previo accordo tra le p.a.

È stato infatti abrogato anche il comma 363 che aveva abrogato la facoltà per gli enti locali di utilizzare le graduatorie di altri enti, ai sensi dell'articolo 3, comma 61 della legge 350/2003.

Tale ultima disposizione aveva esteso a tutte le p.a., e quindi anche agli enti locali, la possibilità di attingere a graduatorie valide di altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti.

Visto l'art 35 c. 5 del Dlgs 165/01, come aggiornato, che stabilisce la durata delle graduatorie successivamente approvate per due anni;

Considerato che la spesa del personale e le entrate correnti dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 prevede che le amministrazioni possano aggiungere ulteriori capacità assunzionali se sono in possesso dei parametri di virtuosità previsti dal DPCM nel rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, queste ultime senza considerare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Come già disposto per le regioni dal DPCM 3 settembre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre) vengono fornite le indicazioni per il calcolo della spesa del personale e delle entrate correnti. La spesa per il personale deve essere così conteggiata: "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato". Si deve evidenziare che non vi sono deroghe di sorta, per cui i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, il costo del personale della cd quota d'obbligo, le risorse trasferite dallo Stato, dalla regione o da altre PA in caso di comando, le forme di salario accessorio previste da disposizioni di legge etc, vanno inclusi; mentre per espressa indicazione non deve essere inclusa l'Irap. Quindi, come già avveniva negli anni in cui le amministrazioni dovevano calcolare la incidenza della loro spesa per il personale sulla spesa corrente, non vi sono deroghe, che invece si continuano ad applicare per attestare che l'ente non ha nell'anno precedente superato il tetto di spesa del personale mediamente sostenuto nel triennio 2011/2013 ovvero, negli enti già non soggetti al patto di stabilità, nell'anno 2008. Le entrate correnti devono essere così calcolate: "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata". Dal che sembra potersi desumere che viene offerta una lettura limitativa del fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè della voce che deve essere detratta dalle entrate correnti;

Considerato che per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Pertanto si provvede a descrivere i dati contabili del Comune di Cavarzere nella seguente tabella:

| Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020 | | | | | | | |
| Abitanti | 12711 | | | | | | |
| Anno Corrente 2026 | 2024 | | | | | | |
| Entrate correnti | | | | | | | |
| Ultimo Rendiconto | 11.095.903,67 € | | | | | | |
| Penultimo rendiconto | 10.799.912,51 € | | | | | | |
| Terzultimo rendiconto | 10.661.357,12 € | | | | | | |
| Spesa del personale | | | | | | | |
| Ultimo rendiconto | 1.993.809,32 € | | | | | | |
| Anno 2026 | 1.993.063,00 € | | | | | | |
| Margini assunzionali | | | | | | | |
| | 0,00 € | | | | | | |
| Utilizzo massimo margini assunzionali | | | | | | | |
| | 0,00 € | | | | | | |
| | | Prima soglia | Seconda soglia | | | | |
| | | 27,00% | 31,00% | | | | |
| | | | | FCDE | 5.000,00 € | | |
| | | | | Media - FCDE | 10.847.391,10 € | | |
| | | | | Rapporto Spesa/Entrate | | | |
| | | | | 18,38% | | | |
| | | | | Collocazione ente | | | |
| | | | | Prima fascia | | | |
| | | | | FCDE | | | |
| | | | | Incremento spesa | | | |
| | | | | 438.473,86 € | | | |
| Incremento massimo ipotetico spe | | | | | | | |
| | | % | I | | | | |
| | | 22,00% | 438.473,86 € | | | | |
| Incremento spesa - I FASCIA | | | | | | | |
| | | % | I | | | | |
| | | 21,99% | 438.473,86 € | | | | |
| Spesa del Personale | | | | | | | |
| Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; | | | | | | | |
| Entrate Correnti | | | | | | | |
| Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata. | | | | | | | |
| Fasce demografiche | Prima soglia | Seconda soglia | Incremento spesa personale massimo annuo | | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Comuni con meno di 1.000 abitanti; | 29,50% | 33,50% | 23,00% | 29,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% |
| Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; | 28,60% | 32,60% | 23,00% | 29,00% | 33,00% | 34,00% | 35,00% |
| Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; | 27,60% | 31,60% | 20,00% | 25,00% | 28,00% | 29,00% | 30,00% |
| Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; | 27,20% | 31,20% | 19,00% | 24,00% | 26,00% | 27,00% | 28,00% |
| Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; | 26,90% | 30,90% | 17,00% | 21,00% | 24,00% | 25,00% | 26,00% |
| Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti; | 27,00% | 31,00% | 9,00% | 16,00% | 19,00% | 21,00% | 22,00% |

Dato atto del rispetto del parametro della capacità assunzionale relativa alle spese del personale pari al 18,38% sul limite massimo del 27% previsto dal D.L. 34/2019;

Dato atto che l'art. 5 comma 2 del decreto attuativo 17 marzo 2020, che prevede che per il periodo 2020-2024 i comuni che si collocano al di sotto dai valori soglia inferiori del citato DPCM possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali stabiliti dal predetto articolo.

Visto il parere sulle facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria della nota MEF prot. n. 12454 del 15.01.2021 si valuta che l'incremento annuale rispetto alla spesa del personale dell'anno 2018 rientri all'interno della percentuale ammessa per l'anno 2026 del 19,86%;

Accertato che la dinamica in termini di pensionamenti è la seguente:

ANNO 2026:

n. 1 istruttori amministrativi (area degli istruttori ex cat. C);

ANNO 2027:

n. 2 istruttori amministrativi (area degli istruttori ex cat. C);

n. 1 funzionario (area dei Funzionari E.Q ex cat. D);

ANNO 2028:

n. 2 istruttori amministrativi (area degli istruttori ex cat. C);

n. 1 istruttori tecnico area degli istruttori ex cat. C);

Considerato che a far data dal 02.02.2026 una unità di istruttore afferente al Settore Amministrativo sociale contabile è stata autorizzata alla mobilità in uscita presso altro Ente;

Considerato che è necessario sostituire le unità di cui intervenga la cessazione per ragioni ad oggi imprevedibili o di provvedere ad assunzioni ulteriori, in conformità alla dinamica del fabbisogno dell'ente, nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Visto l'art. 13 comma 6 del nuovo CCNL del comparto Funzioni locali che disciplina le progressioni verticali in deroga;

Visto il Regolamento per le progressioni tra le aree approvato con delibera di G.C. n. 138 del 17.11.2023;

Visto l'art. 9 del CCDI;

Dato atto che con delibera di G.C. n 43 del 06.04.2023 avente ad oggetto "Approvazione nuovi profili professionali a decorrere dal 01 aprile 2023 in applicazione del CCNL 16 novembre 2022 TITOLO III" è stato approvato il nuovo organigramma con indicazione dei posti vacanti tra cui un posto di funzionario giuridico- amministrativo (area dei funzionari e dell'elevata qualificazione ex cat. D) presso il settore Amministrativo-sociale- contabile;

Verificati gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 che prevedono la riserva dei posti in favore dei volontari nelle assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni nella misura del 30% (20% per gli agenti di polizia locale) dei posti messi a concorso;

Verificato inoltre che l'Ente ha l'obbligo di prevedere una riserva alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

Visto che l'Ente ha rispettato per l'anno 2025 i vincoli di finanza pubblica nella redazione del Bilancio di Previsione 2025;

Vista la deliberazione G.C. n. 04 del 09.01.2024 avente per oggetto: "Piano Triennale delle Azioni Positive 2024-2026";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile parti integranti dell'atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

CON VOTO unanime, palese e favorevole come segue:

Voti in presenza: n. 4

Sindaco Avv. Munari Pierfrancesco favorevole

Assessore Grandi Marco favorevole

Assessore Bernello Mattia favorevole

Assessore Sommacampagna Stefania favorevole

DELIBERA

1. Di approvare la modifica ad integrazione del piano triennale del fabbisogno del personale per solo il anno 2026 che confluirà nel PIAO 2026-2028 sezione 3. Organizzazione e capitale umano, sottosezione Piano triennale del fabbisogno di personale, per le premesse in narrativa indicate e qui integralmente richiamate tenuto conto che la soglia di sostenibilità ha capacità di contenere le sostituzioni di tutto il personale che cesserà nel periodo considerato come meglio descritto:

ANNO 2026

- | | |
|--------------------------------|---|
| n. 1 istruttore amministrativo | - Area degli istruttori – mediante pubblico concorso da assegnare ai servizi demografici |
| n.1 istruttore amministrativo | - Area degli istruttori – mediante pubblico concorso da assegnare al settore amministrativo-sociale-contabile |
| n. 1 operatore esperto | - Area operatori esperti- mediante scorrimento di graduatoria dell’Ente in corso di validità a 18 ore settimanali |
| n. 1 operatore | - Area operatori – riservata alle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette -mediante assunzione diretta al CPI |

2. Di inviare il presente provvedimento al Revisore del Conto per l’acquisizione del relativo parere;
3. Di incaricare il Dirigente del Settore Amministrativo Sociale Contabile alla copertura dei posti secondo le modalità indicate;
4. Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato oltre che all’Albo Pretorio online, nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti - Provvedimento organi indirizzo politico” oltre che nella sottosezione “Dotazione organica”;
5. Di comunicare la presente deliberazione alle OO.SS. aziendali ai sensi dell’art. 8 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
6. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, in conformità della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di dar corso agli atti susseguenti del presente provvedimento, come segue:

CON VOTO unanime, palese e favorevole come segue:

Voti in presenza: n. 4

Sindaco Avv. Munari Pierfrancesco favorevole

Assessore Grandi Marco favorevole

Assessore Bernello Mattia favorevole

Assessore Sommacampagna Stefania favorevole

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. MUNARI PIERFRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CALLEGARI ENNIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.